



Avvocato Collaboratore
Funzione Elettiva

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FORLÌ CESENA

DI FORLÌ CESENA
Sezione di Avvocati Collaboratori
Funzione Elettiva

CONVEGNO ONLINE

**RIFORMA CARTABIA:
NOTIFICHE E PROCEDIMENTO
ESECUTIVO.
CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI.**

**21 novembre 2023
ore 15:30 - 18:30**

Videoconferenza a distanza tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS
I prenotati all'evento riceveranno il link di partecipazione
alle ore 13:00 tramite posta elettronica

MODERA
Avv. Silvia Pracucci
COA Forlì Cesena

RELATORI
Arcangelo D'Aurora
Associazione Utilisati Giuristi in Europa
Dott. Maria Daniela de Ruggiero
GOP Tribunale Forlì
Dott. Patrizia Raso
Dirigente U.N.E.P. Tribunale Forlì

La partecipazione all'incontro dà diritto ad ottenere n. 3 CF validi per la formazione degli Avvocati.
La prenotazione all'evento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito sistema Riconosco.
Per una migliore fruizione del convegno si consiglia di scaricare previamente l'applicazione Microsoft
Teams, disponibile al link <https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>



LA NOTIFICA IMPOSSIBILE
ART. 140 C.P.C.
(MANCATA RICEZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO)
ART. 492 BIS C.P.C.
(INDAGINI PATRIMONIALI E PIGNORAMENTO)



ARTICOLO 26 -FORO DELL'ESECUZIONE FORZATA

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

ARTICOLO 26-BIS FORO RELATIVO ALL'ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CREDITI

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede(1).

Fuori dei casi di cui al primo comma, **per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 29, L. 26 novembre 2021, n. 206.

La nuova formulazione dell'art. 492-bis cpc diversifica le modalità di accesso agli strumenti apprestati dall'ordinamento per l'ottenimento delle informazioni relative ai beni da sottoporre ad esecuzione, prevedendo che:

a) prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 c.p.c., se vi è pericolo nel ritardo, **il Presidente del Tribunale** del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare;

b) dopo la notifica del precetto e decorso il termine di **10 giorni** (art. 482 c.p.c.) non occorre l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, **l'ufficiale giudiziario può direttamente** operare il controllo formale della regolarità dell'istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto;

In caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, questi attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile per cui il creditore può accedere direttamente rivolgendosi ai gestori delle banche dati a norma del nuovo art. 155 quinquies disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, senza alcuna autorizzazione.

ARTICOLO 492 BIS - RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE.

← Una importante novità, rispetto al passato, è che **IL CREDITORE HA DIRITTO DI INTERROGARE LE BANCHE DATI PUBBLICHE, TRAMITE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, ANCHE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO.**

COMMA 2. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 (*CASO IN CUI IL PRECETTO è STATO NOTIFICATO MA NON SONO ANCORA DECORSI I 10 GIORNI INDICATI NELL'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE*), se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

FASE 1.

ISTANZA DA PRESENTARE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, DECORSO IL TERMINE DI GIORNI DIECI (o più) INDICATO NELL'ATTO DI PRECETTO REGOLARMENTE NOTIFICATO.

Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.

SOSPENSIONE PRECETTO. *Il comma 3 dispone che dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficiale Giudiziario il termine di novanta giorni cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.*

ART. 155 QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C. ATTUALMENTO NON APPLICABILE

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492 bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 492 bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 quater le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492 bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma.

ARTICOLO 492 BIS - RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE.

STUDIO LEGALE

**ALL'UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE DI FORLÌ**

Via Lazzaretto 2 - 47121 Forlì
PEC: unep.tribunale.forli@giustiziacert.it

Data _____

Oggetto: **Istanza di accesso telematico diretto ex articolo 492bis c.p.c.**

Il sottoscritto *Avvocato*

avente i seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC	
PEO	

quale difensore procuratore del creditore:

CF/PIVA _____

munito del seguente titolo esecutivo:

nonché dell'atto di precetto notificato in data: _____

contenente intimazione di pagamento per euro _____

Visto l'art. 492 bis c.p.c.

avanza formale istanza relativamente al seguente **debitore precettato**:

con Codice Fiscale / Partita IVA: _____

Avente residenza/ domicilio/ dimora o sede in: _____

di procedere all'accesso telematico diretto alle banche-dati pubbliche, finalizzato alla ricerca di beni pignorabili, a norma dell'art. 492-bis c.p.c.

Firma _____

La ricerca telematica dei beni da pignorare va autorizzata dopo avere «verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata».

All'istanza vanno allegati:

1) TITOLO ESECUTIVO;

2) PRECETTO:

a. *notifica perfezionata*

b. *è ancora efficace e dunque non sia maturata la decadenza ex. Art. 481 c.p.c.*

3) Costo dell'iscrizione a cronologico: euro 6,71.

4. Nessun costo per la ricerca telematica.

5. Per il pignoramento d'ufficio mobiliare o presso terzi si applica la tassazione ordinaria (*idem per il pignoramento sui beni scelti dal creditore*).

ARTICOLO 492 BIS - RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE.

Le modalità di accesso alle banche dati sono regolamentate, oltre che dall'articolo 492 bis c.p.c., anche dagli articoli 155-quater e 155 quinquies delle norme di attuazione del c.p.c.

FASE 2

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

L'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico DIRETTO (?) ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, **nell'anagrafe tributaria**, compreso l'archivio dei rapporti finanziari **(1)**, e in quelle degli **enti previdenziali**, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai **rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti**.

Inoltre ogni accesso telematico dovrà essere registrato su un registro denominato **“MODELLO RICERCA BENI”** in cui si dovrà indicare l'Ufficiale Giudiziario procedente, le parti, tutte le banche dati interrogate, l'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito materialmente il pignoramento, ecc...

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

(1) «ART. 155-BIS DISP. ATT. (ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI).

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

FASE 3.

L'articolo 492-bis impone un procedimento differenziato in funzione della **natura dei beni** e dei luoghi di esecuzione.

Terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, l'ufficiale giudiziario:



- redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, e
- comunica al creditore istante l'esito delle indagini, precisando che sono stati individuati:
 - cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore e che procederà d'ufficio all'esecuzione;
 - crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi e che procederà d'ufficio all'esecuzione;
 - più cose e crediti nella disponibilità di terzi.
 - più cose e crediti che si trovano in luoghi appartenenti al debitore.

FASE 3.

L'Ufficiale Giudiziario accede alla banca dati e *Terminate le operazioni redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.*

L'articolo 492-bis impone un procedimento differenziato in funzione della natura dei beni e dei luoghi di esecuzione.

PRECISAMENTE:



Per ogni accesso telematico è obbligatorio la registrazione dei dati su un registro denominato “MODELLO RICERCA BENI”. In tale modello vanno indicati:

- 1. l'Ufficiale Giudiziario procedente;*
- 2. le parti;*
- 3. le banche dati interrogate;*
- 4. l'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito materialmente il pignoramento, ecc...*

FASE 4/A – PIGNORAMENTO DIRETTO

SONO STATI INDIVIDUATE COSE CHE SI TROVANO IN LUOGHI APPARTENENTI AL DEBITORE

Come accennato, l'Ufficiale Giudiziario procederà d'ufficio all'esecuzione mobiliare quando sono stati individuati cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario stesso. *In questo caso, l'Ufficiale Giudiziario accederà in tali luoghi per procedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli:*

Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)

Art. 518. (Forma del pignoramento)

Art. 520. (Custodia dei mobili pignorati)

Se i luoghi **non sono compresi nel territorio di competenza** dell'Ufficiale Giudiziario che ha proceduto alle indagini patrimoniali, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, **entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta**, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 165 disp. att. c.p.c., nell'esecuzione mobiliare, il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. In questo caso l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

FASE 4/A – PIGNORAMENTO DIRETTO

SONO STATI INDIVIDUATE COSE CHE SI TROVANO IN LUOGHI APPARTENENTI AL DEBITORE

Se, a fronte dell'individuazione del bene in banca dati, la cosa non viene materialmente rinvenuta nel luogo di esecuzione, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare **entro quindici giorni**, il luogo ove la stessa si trova, pena la reclusione per il delitto di **mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** (a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale).

Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

- 1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.*
- 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.*
- 3. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.*
- 4. È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.*
- 5. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.*
- 6. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.***
- 7. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.*
- 8. La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.*
- 9. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.*

ARTICOLO 492 BIS - RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE.

FASE 4/B - SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ COSE E CREDITI NELLA DISPONIBILITÀ DI TERZI E/O SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ COSE E CREDITI CHE SI TROVANO IN LUOGHI APPARTENENTI AL DEBITORE.

Quando la ricerca con modalità telematiche ha consentito di individuare **più cose o più crediti**:

- **nella disponibilità di terzi**
- **o che si trovano in luoghi appartenenti al debitore**

La **scelta** tra i diversi beni da aggredire è rimessa al **creditore**.

In questi casi, l'Ufficiale Giudiziario **non procede** d'ufficio, ma deve attendere una risposta dal creditore procedente (Avvocato), tenuto conto che la norma dispone che la scelta tra i diversi beni da aggredire è rimessa al creditore.

Ai sensi dell'art. 155 ter – disp.att. c.p.c., il creditore è tenuto a rispondere **"tassativamente" entro dieci giorni** per comunicare quali sono le cose o crediti che intende sottoporre a pignoramento, in mancanza **LA RICHIESTA** di pignoramento **perde efficacia**.

*Nulla vieta al creditore procedente di rinunciare alla scelta e delegare con istanza, nell'ipotesi che la ricerca telematica ha consentito di individuare beni di diversa natura, lo stesso Ufficiale Giudiziario al fine di valutare i beni che riterrà di sicura realizzazione e procedere al pignoramento immediatamente dopo l'indagine, **anche in virtù di quanto prevede l'articolo 517 c.p.c.***

Articolo 517. (Scelta delle cose da pignorare)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

FASE 4/C. SONO STATI INDIVIDUATI CREDITI CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITÀ DI TERZI.

Se la ricerca telematica ha consentito di individuare beni o crediti che sono nella disponibilità di terzi, l'Ufficiale Giudiziario è autorizzato a **procedere d'ufficio, quando il debitore risiede nel circondario del Tribunale di propria competenza**, al pignoramento secondo i seguenti criteri:

1. Nessun limite territoriale tenendo conto della modifica dell'articolo 26/bis (foro competente). Pertanto all'Ufficiale Giudiziario è concesso notificare l'atto di pignoramento presso terzi:

- a. per via telematica su tutto il territorio nazionale;**
- b. a mani nel territorio di competenza;**
- c. a mezzo posta su tutto il territorio nazionale.**

By Arcangelo
D'Aurora

In questo caso l'ufficiale giudiziario **notifica d'ufficio**, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale - **Il verbale al terzo è notificato PER ESTRATTO, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili** - che dovrà anche contenere l'indicazione:

- del credito per cui si procede;
- del titolo esecutivo e del precetto;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'Avvocato;
- del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492 c.p.c., primo, secondo e terzo comma;
- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 (somma precettata incrementata del 50%).

RIEPILOGANDO %

FASE 4/C. SONO STATI INDIVIDUATI CREDITI CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITÀ DI TERZI.

1. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO REDIGE UN VERBALE INDICANDO:

- indicazione del credito per cui si procede;
- il titolo ed il precetto;
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato;
- luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- l'invito e l'intimazione al debitore:

a. ingiunzione (primo comma, articolo 492 c.p.c.)

b. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (secondo comma, articolo 492 c.p.c.);

c. di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro (terzo comma, articolo 492 c.p.c.)

- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 c.p.c. Dal giorno in cui è notificato al terzo l'atto previsto nell'articolo 543, questi è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del **credito precettato aumentato della metà**, agli obblighi che la legge impone al custode.

2. L'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, il verbale di pignoramento al debitore e al terzo e ove possibile a mezzo posta elettronica o a mani o per posta.

È bene precisare che il verbale è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

3. L'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo il **verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore.**

FASE 4/C. SONO STATI INDIVIDUATI CREDITI CHE SI TROVANO NELLA DISPONIBILITÀ DI TERZI.

A questo punto **Il creditore** provvede a depositare telematicamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione i predetti titoli, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, **entro trenta giorni** dalla consegna per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Decorso il termine di **dieci giorni** (articolo 501 c.p.c.), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

Sull'istanza di assegnazione il giudice fissa, con decreto, **l'udienza per l'audizione del debitore** e per il terzo l'invito a fare **la dichiarazione**.

Il decreto con cui viene fissata l'udienza è notificato a cura del creditore procedente unitamente a tutte le formalità previste, ed in particolare deve contenere, come accennato, **l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547** c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; *con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.* (Articolo 543 c.p.c. - secondo comma, punto 4.)

Nell'udienza fissata il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 (*Assegnazione e vendita di crediti*)

A differenza del procedimento di pignoramento presso terzi "ordinario" quando è l'Ufficiale Giudiziario a procedere d'ufficio l'udienza non è fissata dall'Avvocato, ma dal giudice.

*A mio parere, tenuto conto che il pignoramento è stato già iscritto a ruolo, **una volta notificato il decreto**, non necessita di una ulteriore notifica al debitore e al terzo (Art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 2021, n. 206).*

**RIEPILOGHIAMO LE VARIE FASI DEL
PROCEDIMENTO di TUTTO IL PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI CON MODALITA' TELEMATICHE.**

COMMA 5 - art. 543 c.p.c.

5. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna **senza ritardo al creditore il verbale**, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

LE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO

1

Fase 1. Con modalità telematiche l'Ufficiale Giudiziario individua beni che sono nella disponibilità di terzi. **Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

2

Fase 2. l'Ufficiale Giudiziario redige un verbale indicando:

- indicazione del credito per cui si procede
- il titolo ed il precetto;
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato
- luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente;
- l'ingiunzione;
- l'invito e l'intimazione al debitore:

a. *ingiunzione (primo comma, articolo 492 c.p.c.)*

b. *la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (secondo comma, articolo 492 c.p.c.;*

c. *di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro (terzo comma, articolo 492 c.p.c.)*

- l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 (Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del **credito precettato aumentato della metà**, agli obblighi che la legge impone al custode).

(Sarebbe utile indicare al terzo che riceverà una successiva notifica finalizzata alla dichiarazione)

By Arcangelo
D'Aurora

3

Fase 3. L'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, il verbale di pignoramento al debitore e al terzo e **ove possibile a mezzo posta elettronica.**

E' bene precisare che il verbale **è notificato al terzo per estratto**, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

4

Fase 4. l'Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo **il verbale**, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore

5

Fase 5. Il creditore provvede a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione i predetti titoli, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo in copia conforme **entro trenta giorni dalla consegna.**

6

Fase 6. Il cancelliere al momento del deposito forma il **fascicolo dell'esecuzione**

7

Fase 7. Il pignoramento **perde efficacia** quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine **di trenta giorni** dalla consegna al creditore.

8

Fase 8. Decorso il termine di **dieci giorni** (articolo 501), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.

9

Fase 9. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa, con decreto, l'udienza per l'audizione del debitore ed eventualmente del terzo (in caso di mancata dichiarazione) e provvede a norma degli articoli 552 o 553.

10

Fase 10. Il **decreto** con cui viene fissata l'udienza è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'**invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547** al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. (Articolo 543 c.p.c. - secondo comma, punto 4.)

ARTICOLO 492 BIS - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO.

Una importante novità riguarda la disciplina del termine di efficacia del precetto nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di cui all'articolo 492-bis c.p.c.
Le norme che stabiliscono tale possibilità sono:

COMMA 3. 492 bis. Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche **per mancanza dei presupposti** o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Art. 155-quinquies

2° COMMA. Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del **codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni**. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

Comma 10 492 bis. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

492 C.P.C. 8 COMMA. Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo [492 bis](#), terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza

ARTICOLO 492 BIS - SOSPENSIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PRECETTO.

Il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c. (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) rimane sospeso nel momento:

a. Dalla data dell'istanza presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-bis c.p.c.,

b. Dall'istanza al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492- bis c.p.c. e 482 c.p.c. (*Se presentata prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 – dieci giorni*)

La sospensione opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c., fino:

1. alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza di presupposti;
2. al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale
3. fino alla comunicazione del processo verbale contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati

Inoltre, per evitare possibili opposizioni con riguardo alla perenzione del precetto, sono stati introdotti alcune novità:

492 C.P.C. 8 COMMA. *Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492 bis, terzo comma, **IL PIGNORAMENTO deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza***

Comma 10 492 bis. *Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, **CON LA NOTA D'ISCRIZIONE A RUOLO, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.***

PRECETTO: COME SI CALCOLA IL TERMINE DI SOSPENSIONE ex ART. 492 BIS?

Esempio:

Data di notifica dell'atto di precetto:1 gennaio

Novantesimo giorno:..... 1 aprile

Data di presentazione dell'istanza:1 marzo

Data di comunicazione esito delle indagini:11 marzo

Data di scadenza del precetto (90+10):11 aprile

Art. 155-sexies

(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche **per l'esecuzione del sequestro conservativo** e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di **procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento**

Cosa si intende per procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali sono gli strumenti attraverso i quali l'ordinamento detta le regole volte a gestire la situazione di crisi in cui versa un'impresa, quando questa non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento

6. Ricerca telematica dei beni nelle procedure speciali.

L'autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. potrà essere domandata anche per l'esecuzione del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 155sexies disp. att. c.p.c. La ricerca telematica dei beni nell'ambito dei procedimenti concorsuali e nei procedimenti in materia di famiglia, non potrà essere domandata al presidente del tribunale con finalità istruttorie non legate al possesso di un titolo esecutivo. In detti ultimi casi l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento relativo a dette materie speciali.

- Gestione Modello Ricerca Beni
- Istanze Ricerca Beni
- Definizione nuovo Registro
- Autorita Ricerche Beni
- Riti Ricerche Beni
- Dati di controllo

MODELLO RICERCA BENI



Scelta Registro

Modello: Modello Ricerca Beni

Registro/Anno: 5 / 2023

**BREVI CENNI SULLE VARIE FASI
DEL PROCEDIMENTO 492BIS:
DALLE INDAGINI PATRIMONIALI
AL PROCESSO VERBALE**

By Arcangelo
D'Aurora



MODELLO RICERCA BENI



FASE 1

Nel registro MODELLO RICERCA BENI vanno inseriti tutti i dati indicati nell'istanza dell'Avvocato, previo controllo della regolarità degli atti (precetto e titolo)

Il campo del codice fiscale del debitore è l'elemento più importante dell'istanza. Un minimo errore pregiudicherebbe totalmente la procedura.

VERIFICATA LA CORRETTEZZA DEI DATI SI PROCEDE ALL' INVIO DELLA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Ufficiale Giudiziario incaricato, attraverso il **GSU – PCT**, provvede all'inoltro della richiesta all'ADE.

Una volta evidenziato l'atto è possibile inviare la relativa richiesta all' Agenzia delle Entrate

Va evidenziato l'atto che vogliamo lavorare

GSU - PCT - 02.03.03

Ricerca

Ricerca Per: Pulisci Campi

Ricevuta: [] Tip: []

Cronologico dal: [] al: []

Richiesta dal: 21/03/2023 al: 26/08/2023

Richiesta dal: [] a: []

Urgenza: []

Solo Urgenti/No: Urg. In Gior... No Urg e In Gior...

Creditore: []

Avvocato: []

Debitore: []

Indirizzo: []

Comune: [] Fuori Comune

Stato: []

Giorni da termine scelta beni: Uguale

Giorni da termine genera verbale: Uguale

Zona/Settore: [] Solo Evasi

Data Verbale: // / al: // / non Evasi

Utente Iscrizione: []

Utente Evasione: [] Utente Disp.

Data Rest. dal: // / al: // / non restituiti

Note: Uguale

N. dest.: Uguale

Disponibilità dal: // / al: // / senza data

Esito Ricerca: []

Data Caico: // / al: // / Data Iscr./Evasione

Utente Rest.: []

N. Autorizzazione: Uguale

Id	Anno	Registro	Cronologico	Istante	CF Istante	Avvocato	CF Avvocato
121	2023	9	9				
122	2023	9	10				

Ricerca
Trova

Gestione Invii
Trasmissioni
Invia Richiesta ADE
Restituisci al Richiedente

Reg. Pagam...
Ricerche Beni
Com. ADE
Help

Informazioni Versione

GSU - PCT - 02.03.03

Ricerca \

Risultati ADE

Data Ricezione	Oggetto	Id Msg Registry	Id Storage Entry
2023-08-24T16:56:05+02:00	POSTA CERTIFICATA: FILE DI ESITO - RICHIESTA 202323616552700000000000...	8a87608989ac7a91018a280ba28c05e3	8a87608989ac7a91018a280ba25d05e2
2023-08-24T16:56:06+02:00	POSTA CERTIFICATA: FILE DI ESITO - RICHIESTA 202323616552800000000000...	8a87608989ac7a91018a280ba37305e5	8a87608989ac7a91018a280ba33e05e4

Integrazione PCT-GSU

Gestione De...
Invii Notifiche
Invii A.G.
Invii Pign.
Reg. Pagam...
Ricerche Beni
Com. ADE
Help

La risposta ADE di **Il livello:** è quella che contiene Le informazioni che interessano

Risultato

ci sono 1 messaggi

Trovata Risposta di ADE Il livello salvata negli allegati

OK

Accetta Deposito
Visualizza
Lavorato

File Collegati alla Busta

Id Atto	Nome File	Tipo	PartId	Stato
---------	-----------	------	--------	-------

Informazioni Versione

Dal Registro modello ricerca beni, si possono scaricare le informazioni comunicate da ADE:

- 1) **ATTI DEL REGISTRO** (dove risultano ad esempio compravendite e contratti di locazione)
- 2) **ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI** (ad esempio la titolarità di conti correnti presso istituti di credito).
- 3) **MODELLI REDDITUALI** (dichiarazioni dei redditi e i sostituti di imposta nei rapporti di lavoro dipendente)

A conclusione di questa fase occorre quindi aprire il «**MODELLO RICERCA BENI**» e

Richiesta di Parte | Richiesta Autorità Giudiziaria | Modello D | Modello E | Modello F | Tabelle | Modello Ricerca Beni | Contabilità | Diritto Telematiche | Aiuto | Statistiche | Avvisi Multipli | Esci

Login: VENDITTI.G | Utente: VENDITTI GIOVANNI | Versione: 03.05.05

Modello Ricerca Beni - Registro 9 - Anno 2023

Ricerca | **Iscrizione Atti** | Evasione Atti | Operazioni | Allegati | Atti del Registro | Anagrafe Rapporti | Modelli Redditali | Elenco Beni | Restituzione

Anno: Registro 9 | Cron. 6 | Vai al Cp. | Richiesta 09/08/2023

Mod. E Numero Reg. | Mod. F Numero Reg.

Creditore: | Avv. Rich. 2758 |

CF/PIVA: | Urgenza: NON URGENTE

Precetto € 2101,5 | F. Diritti 2 | Precetto 10/06/2023 | Ric.:

ESTREMI AUTORIZZAZIONE RICERCA BENI

Del 08/08/2023 | N. 2100 | Rito: LAVORO | Anno: 2023 | Autorità: MILANO

Esecuzione termini ex. 482 c.p.c. |

Data Invio Ricerca Beni 09/08/2023 | Data Accettazione Esito | Protocollo Esito

Debitore | n.d. |

Progressivo 1 / 1

Cognome/Denom. |

Nome |

Cod. Fiscale/P.Iva | Pec |

Stato: ITALIA | Comune |

Indirizzo: ALIGHIERI DANTE (VIA) | Civico: 12 | Cap: 20062

Incaricato: VENDITTI GIOVANNI . 925

Note: -> MODELLO C/TER 2198/9

Dopo aver scaricato le varie informazioni si salvano i dati cliccando su «SELEZIONE DATI NEL VERBALE»

Le informazioni provenienti da ADE vengono archiviate automaticamente in tre schede nel modello registro beni:

- 1) **ATTI DEL REGISTRO** (dove risultano ad esempio compravendite e contratti di locazione)
- 2) **ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI** (ad esempio la titolarità di conti correnti presso istituti di credito).
- 3) **MODELLI REDDITALI** (dichiarazioni dei redditi e i sostituti di imposta nei rapporti di lavoro dipendente)

Si possono visualizzare i contenuti di tutte le schede decidendo se includere o escludere alcune voci dal verbale.

Gestione Servizi Unep-Milano

Richiesta di Parte | Richiesta Autorità Giudiziaria | Modello D | Modello E | Modello F | Tabelle | Modello Ricerca Beni | Contabilita | Distinte Telematiche | Aiuto | Statistiche | Awisi Multipli | Esci

Login: VENDITTI.G Utente: VENDITTI GIOVANNI Versione: 03.05.05

Modello Ricerca Beni - Registro 9 - Anno 2023

Ricerca | Iscrizione Atti | Evasione Atti | Operazioni | Allegati | Atti del Registro | Anagrafe Rapporti | Modelli Redditali | Elenco Beni | Restituzione

Tutti i dati scaricati vengono automaticamente inclusi nel verbale, a meno che non deperniamo il segno di spunta

Richiama Dati Registro N. Esiti 1

Anno: 2023 Registro: 9 Cronologico: 6
 Codice Fornitura: UNEP2023 Codice Servizio: SM50.01 Autorizzazione: 2023-00002100-LV-MILANO
 Debitore:

Tipologia: MOD. 69 Data Elaborazione: 10/08/2023 Codice Ufficio:

Data Registrazione: 01/07/2021 Data Stipula: 30/06/2021 Serie: 1T Numero: 69767 Sotto Numero:

Codice Negozio: COMPRAVENDITA DI FABBRICATO - 1102 Progr. Negozio: 1

Ruolo Soggetto: Avente causa N. elementi: 3 **Salva selezionati per verbale**

Tipologia	Data Reg.	Ufficio	Serie	Num.	Ruolo	Tipo Negozio	Valore Dichiarato	In Verbale
	1-lug-2021	DPMI2 UT AAPP SUC...	1T	69767			2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-lug-2021	DPMI2 UT AAPP SUC...	1T	69770			2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	1-lug-2021	DPMI2 UT AAPP SUC...	1T	69770			2021	<input checked="" type="checkbox"/>

Pronto

Gestione Servizi Unep-Milano

Richiesta di Parte | Richiesta Autorità Giudiziana | Modello D | Modello E | Modello F | Tabelle | Modello Ricerca Beni | Contabilità | Distinte Telematiche | Aiuto | Statistiche | Avvisi Multipli | Esci

Login: VENDITTI.G | Utente: VENDITTI GIOVANNI | Versione: 03.05.05

Modello Ricerca Beni - Registro 9 - Anno 2023

Ricerca | Iscrizione Atti | Evasione Atti | Operazioni | Allegati | Atti del Registro | Anagrafe Rapporti | Modelli Redditali | Elenco Beni | Restituzione

Anno 2023 | Registro 9 | Cron. 6 | Vai al Cg | Richiesta 09/08/2023 | Scad. / / |
 Mod. F | Numero | Reg. |
 Creditore: | Avv. | Disp. dal 25/08/2023 |
 C.F./PIVA | Urg. NON URGENTE | Consegna / / |
 Precetto € 2101,5 | F. Diritti 2 | Data Scelta Beni / / |
ESTREMI AUTORIZZAZIONE RICERCA BENI | Rito LAVORO |
 Dal 08/08/2023 | N. 2100 | Anno 2023 | Autorità MILANO

Debitore
 Progressivo 1 / 1 n.d. | Cod. Fisc. |
 Destinatario |
 Stato ITALIA |
 Comune |
 Indirizzo ALIGHIERI DANTE (IA) |
 Civico 12 | Cap. 20062 | Data Verbale 24/08/2023 |
 Incaricato VENDITTI GIOVANNI . 925 | Sett./Zona T 110 |
 Esito Ricerca RICERCA POSITIVA - COMUNICAZIONE DEL VERBALE CON PIU ESITI POSITIVI ALLE |
 Note -> MODELLO C/TER 2198/9 |
 | |

In base alle risposte occorre inserire l'esito della ricerca e generare il verbale

ESITO DELLA RICERCA:

1. Ricerca negativa (*non trovato nulla*)
2. Ricerca positiva - Pignoramento mobiliare d'ufficio (*diretto*)
3. Ricerca positiva – Pignoramento mobiliare da eseguirsi fuori competenza
4. Ricerca positiva - Pignoramento presso terzi d'ufficio
5. Ricerca positiva – Comunicazione del verbale con più esiti positivi

Una volta cliccato su «GENERA VERBALE» nel sistema sono predisposti dei modelli precompilati (cd. template).

A questo punto si aprirà un file word compilato automaticamente dal sistema, con il nome dell'Ufficiale Giudiziario incaricato.

Ovviamente ciascun singolo verbale è modificabile ed adattabile alle situazioni specifiche.

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali. Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio.

In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari **non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario**, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - **la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.** Cassazione Sez. 3 - , **Ordinanza n.12470** del 09/05/2023

CRITICITÀ DEL SOFTWARE GSUWEB E GSU-PCT OVVERO LE LACUNE DEL SOFTWARE STESSO

Diversi dati che l'Avvocato otteneva un tempo dall'accesso all'ADE non vengono forniti all'UNEP.

Ad esempio, in relazione ai conti correnti, non viene indicato la data di apertura e eventuale chiusura del conto corrente

L'indicazione del locatario nei contratti di locazione, dato importante per il pignoramento del canone di locazione, non viene evidenziato.

Nella cartella MODELLI REDDITUALI non sempre viene riportato il codice del comune ove risultano proprietà immobiliari del debitore.

Se pur il programma è predisposto non è possibile al momento ricevere informazioni utili dagli Enti Previdenziali, Pubblico Registro Automobilistico o Catasto.

Quando viene generato un processo verbale, collegato ai template, viene determinato una bozza di verbale su cui occorre intervenire per adattarlo alla procedura esecutiva di riferimento. Questo è molto rischioso per i colleghi in quanto si rischia di commettere errori che possono generare delle opposizioni agli atti esecutivi o all'esecuzione stessa.

Inoltre, il sistema non prevede la generazione di estratti di verbale differenziati per ciascun terzo, come imposto dalla legge (art. 492 bis comma 7, ultimo periodo).

Questi limiti hanno portato ciascuna sede a cercare soluzioni ai problemi, generando prassi organizzative disomogenee sul territorio nazionale.

ORA ESAMINIAMO LE VARIE FASI QUANDO LA SCELTA TRA I DIVERSI BENI DA AGGREDIRE È RIMESSA AL CREDITORE.

FASE 2

Nella maggioranza dei casi (in pratica sempre) trattasi di pignoramento nei confronti di istituti di credito.

In caso di ricerca positiva **CON PIÙ ESITI** l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 155 ter disp. att. c.p.c., comunicherà via mail all'Avvocato il verbale di ricerca beni.

L'Avvocato una volta ricevuta l'informazione ha **dieci giorni per comunicare all'Ufficiale Giudiziario** i terzi che intende pignorare, **in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.**

Cosa succede se l'Avvocato presenta l'istanza oltre i dieci giorni?

Se il precetto è ancora valido, l'Avvocato potrà ancora presentare l'atto di pignoramento presso terzi nei modi ordinari, anche se - secondo alcune interpretazioni - nell'atto dovrà indicare che tali beni sono stati individuati dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 bis c.p.c. (questo perché, salvo diversa interpretazione, è comunque maturato il compenso dovuto all'Ufficiale Giudiziario, come si vedrà in seguito).

FASE 3.

A questo punto inizia le varie fasi per elaborare il verbale di pignoramento c/o terzi.

Il punto di partenza è l'**ANAGRAFE RAPPORTI** del modello Ricerca Beni.

In questa videata occorre deselezionare tutti i terzi che non interessano.

Se si dovrà procedere al pignoramento di più terzi, il sistema prevede che la stessa procedura va effettuata per ogni terzo.

Pertanto una volta selezionato il terzo da sottoporre a pignoramento, si salva il contenuto che va inserito nel verbale (il tutto con un clic).

Dopo di che il verbale crea un nuovo numero di cronologico da sistemare successivamente.

Richiama Dati Anagrafe Rapporti N. Esiti 1

Anno	2023	Registro	9	Cronologico	33
Codice Fornitura	UNEP2023	Codice Servizio	SM50.01	Autorizzazione	2023-0000000.-RB-MILANO
Debitore	[REDACTED]	Data Istanza	01/09/2023		

Cod.Fisc./P.Iva RG [REDACTED] Tipo Rapporto Conto Corrente - 01

Ruolo Soggetto Titolare e contitolare - 0 Data Inizio 01/01/0001 Data Fine / /

Operatore Finanziario UNICREDIT S.P.A. Cod.Fisc./P.Iva 00348170101

Identificativo Rapporto 003481701012105T2620O1837U53999TE742 N. elementi 2

Salva selezionati per verbale

Genera Pignoramento c/o Terzi

Codice Fiscale	Operatore Finanzia...	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo Soggetto Ra...	In Verbale	In C
00348170101	UNICREDIT S.P.A.	Conto Corrente	1-gen-0001		Titolare e contitola...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06874351007	POSTEPAY S.P.A.	Conto Corrente	1-gen-0001		Titolare e contitola...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quando ci sono più terzi da pignorare, questo è un bel problema: si creano tanti processi verbali in originale ed ognuno con due destinatari: debitore e terzo.

Per evitare più iscrizioni a ruolo di un unico pignoramento alcuni tribunali, come quello romano, hanno adottato il seguente sistema:

- *i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492-bis, 543 c.p.c. e 155-ter disp.att. c.p.c. all'esito della richiesta di ricerca telematica dei beni e quindi recanti lo stesso numero cronologico di ricerca dei beni (N.RB), avranno **per ogni terzo pignorato un proprio numero cronologico** (Mod. C, ovvero Cter in caso di atti esenti);*
- *tutti i pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'ufficiale giudiziario recanti lo stesso Numero RB devono essere iscritti in un'unica procedura esecutiva (pur avendo numeri cronologici diversi e consecutivi) al fine di non aggravare le parti e l'ufficio, che si vedrebbe comunque costretto a disporre successivamente la riunione;*
- *nella nota di iscrizione a ruolo, nella parte relativa al numero cronologico del pignoramento, deve essere indicato il numero del pignoramento portante ossia quello recante il numero cronologico minore;*
- *gli altri eventuali pignoramenti eseguiti dovranno essere allegati agli atti del fascicolo telematico con la specifica indicazione dei rispettivi numeri cronologici;*
- *ai fini dell'assegnazione o vendita, deve essere presentata la relativa istanza a norma dell'art. 543 ultimo comma c.p.c.;*
- *sull'istanza il Giudice fissa l'udienza per l'assegnazione o la vendita con decreto notificato a cura del creditore procedente.*

Alla luce di quanto sopra, non resta che attendere che tutti i Tribunali della penisola indichino le loro modalità operative da adottare per le iscrizioni a ruolo dei pignoramenti eseguiti d'ufficio dall'Ufficiale Giudiziario.

Per tale motivo, anche nel nostro foro è necessario un protocollo d'intesa tra Consiglio dell'ordine, cancelleria e U.N.E.P. auspicato anche a livello ministeriale.

FASE 4.

Sul registro in cui è stato generato un nuovo cronologico **modello C/Cter** sono indicati il debitore e un solo terzo. Con riferimento al terzo occorre aggiornare tutti i dati: PEC DEL TERZO (il sistema consente di ricercare nell'INIPEC l'indirizzo PEC associato al codice fiscale).

Con l'individuazione dell'indirizzo PEC il tipo di esecuzione viene modificata automaticamente in **«TELEMATICA»**.

Questo significa che la notifica sarà effettuata via PEC.

A questo punto dal registro modello C/cter in evasione viene generato il verbale.

Quando viene generato un processo verbale, collegato ai template, viene determinato una bozza di verbale su cui occorre intervenire per adattarlo alla procedura esecutiva di riferimento.

Questo è un rischio per i colleghi in quanto può incappare in errori che possono generare delle opposizioni agli atti esecutivi o all'esecuzione stessa.

Inoltre, il sistema **non prevede la generazione di estratti di verbale differenziati** per ciascun terzo, come imposto dalla legge (art. 492 bis comma 7, ultimo periodo).

Questi limiti hanno portato ciascuna sede a cercare soluzioni ai problemi, generando prassi organizzative disomogenee sul territorio nazionale.



TRIBUNALE DI FORLÌ - UNEP

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (estratto) ALL'ESITO DELLA RICERCA BENI CON MODALITA' TELEMATICA EX ART. 492 BIS.

All'esito delle ricerche nei confronti di **NOME COGNOME** nato a Torino il 01.09.1974 e residente in Mercato Saraceno, via A. Saffi 1000 (c.f./P.I. AAAAAAA), su istanza del **creditore Società** (CF bbbbbbbbbbb) in persona del legale rappresentante, Signora **TIZIA CAIA**, con sede in Assisi (PG) via Garibaldi 100, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Paolo Rossi (PEC:11111@pec.it),

si sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Vista l'istanza del procuratore della parte istante, ex art. 155 ter, comma 2, delle disposizioni di attuazione del c.p.c., con la quale ha indicato al sottoscritto Ufficiale Giudiziario quali sono i beni da sottoporre ad esecuzione;

In virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia, titolo esecutivo a norma di legge, regolarmente notificato e meglio descritto nell'atto di precetto, notificato in data **01 settembre 2023**,

atto con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di **euro 10.342,47** per sorte e spese, oltre alle successive;

Considerato che dalle ricerche risulta l'esistenza di crediti del debitore ovvero di cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi e precisamente:

COPIA PER IL TERZO	
mod. RB - N°	
Mod.C-C/ter - N°	
Modello F- N°	
Deposito Euro	
DISTINTA	
DIRITTO	
TRASFERTA	
Km:	
10% trasferta	
SPESE POSTALI	
VARIE	
Quietanza	
TOTALE	
data	
<i>Tassa erariale versata in modo virtuale</i>	
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO	

1. **BANCA1 S.P.A.** (C.F. 12345678910) in persona del legale rappresentante, con sede in Parma via Roma 2.

2. **TERZO2 - OMISSIS**

3. **TERZO3 - OMISSIS.**

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'intestato Ufficio munilo dei predetti titoli che si allegano al presente verbale di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 492 c.p.c.

HO PIGNORATO

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi debitori sopra indicati fino alla concorrenza di **Euro 15.513,71**, corrispondente al credito sopra indicato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546, 1° comma, c.p.c., comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilita dal giudice.

HO INTIMATO A:

BANCA1 S.P.A. (C.F. 12345678910) in persona del legale rappresentante, con sede in Parma via Roma 2,

1. **TERZO2 - OMISSIS**

2. **TERZO3 - OMISSIS.**

di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, in virtù

di quanto prevede l'articolo 546 del c.p.c.,¹ dalla data in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo debitore è tenuto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà.

HO INGIUNTO A – omissis

INFINE HO:

AVVERTITO il debitore – omissis.

INVITATO il debitore – omissis.

AVVERTITO il debitore – omissis.

INVITATO il debitore – omissis

L'Ufficiale Giudiziario

¹ **Art. 546-** (Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

U.N.E.P. FORLÌ – RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza di : istanza del **creditore Società** (CF bbbbbb) in persona del legale rappresentante, Signora TIZIA CAIA, con sede in Assisi (PG) via Garibaldi 100, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Paolo Rossi (PEC:11111@pec.it), in mancanza del decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 149 bis, IV c., c.p.c., io sottoscritto, Ufficiale giudiziario addetto all' intestato Ufficio, ho notificato il superiore verbale di cui all'art. 492 bis, V e VII comma, in forma integrale al sottostante debitore **e per estratto ex art. 492, VII c., ultimo periodo, c.p.c. ai sottostanti terzi**, come segue:

NOME COGNOME DEBITORE – omissis

BANCA1 S.P.A. (C.F. 12345678910) in persona del legale rappresentante, con sede in Parma via Roma 2, mediante consegna a mezzo del servizio postale ai sensi di legge.

Forlì

L'Ufficiale Giudiziario

TERZO2 – OMISSIS.

TERZO3 – OMISSIS

Si comunica a Codesto Istituto/terzo che l'art. 492-bis c.p.c. prevede, dopo l'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, un'ulteriore notifica, del decreto del giudice, finalizzata alla dichiarazione del terzo. Pertanto, **si consiglia** al terzo indicato nella relata di notifica, **solo nel caso di eventuale futura dichiarazione con esito negativo e sempre su base volontaria** (ad esempio: conto corrente chiuso, estinto o in passivo) di comunicare (**si ribadisce facoltativa**) all'Avvocato richiedente (via PEC) e agli ufficiali giudiziari per conoscenza (PEC: unep.tribunale.forli@giustiziacert.it), una informativa sulla posizione del debitore al fine di evitare ulteriori adempimenti e inutili notificazioni a Codesto Istituto.

FASE 5.



La scheda **«EVASIONE ATTI»** è quella predisposta per l'allegazione e firma,

Prima di allegare il verbale è necessario definire la tipologia del documento come **“ATTI”**
Quindi caricare, sempre in “allegati” il verbale dalla cartella in cui è stato creato e salvato.

FASE 6.

Per la spedizione dell'atto (come per tutte le comunicazioni con l'esterno) si utilizza invece il software GSU-PCT cliccando su **«Invii Pign.»** e richiamando il verbale dal numero di cronologico dal modello C Cter.

A questo punto si seleziona il terzo o il debitore e cliccando su **“Notifica al Dest”** si apre il percorso per la firma e successiva spedizione.



Come già indicato occorre allegare due verbali:

1. completo per il debitore
2. in estratto per il terzo

FASE 7.

Sempre dal GSU-PCT cliccando su stato della trasmissione occorre poi stampare sia la **RA (ricevuta di accettazione)** del provider del destinatario che la **RAC (Ricevuta di Avvenuta Consegna)** documento idoneo a provare la compiuta notifica tramite PEC.

Anno 2023 Registro 9 Cron. 26573 Richiesta 29 settembre 2023 Scadenza

Istante Gestione Trasmissioni

Natura

Preceduto €

Id	Codice D...	Elenco	Id Trasm...	Idsg	Mail	Ruolo
138100348170...	INI PEC_I		8a876089...	H96907	comunic...	GENERICO

Destinatar

Progressivo

Tipo Notific

Destinatari

Stato

Comunicazioni

Stato Trasmissione

Rapporto Trasmissione

Download Ricevuta

6,71

32,18

3,22

0

0,0

42,11

Chiudi

Relata

Eccezione

Notificatore

Note

Id Evento	Codice Stato	Data Evento	Id Ricevuta	Messaggio
8a676089ab3...	CREATED	2023-09-25...		Trasmissione ...
8a676089ab3...	QUEUED	2023-09-29T11...		In attesa di inv...
8a676089ab3...	ACCEPT	2023-09-29T12...8a877...	8a877...	accettazione
8a676089ab3...	ACK	2023-09-29T12...8a8760828...	8a8760828...	avvenuta-con...

Num

Ricerca

Trova

Trova
Contabilmente
Chiusi

Gestione Invii

Trasmissioni

Invia Al Richied.

Notifica Al Dest.



ART. 3 Ricerca delle informazioni sui conti bancari in vigore dal 18/10/2022
PROCEDURA PER L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI AL FINE DI
FACILITARE IL RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

RICHIESTA DI OTTENERE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI DEL DEBITORE

Caso in cui alla data di presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, un creditore e un debitore sono domiciliati in Italia, ma il conto del debitore si trova in Francia.

Il creditore che non conosce il conto del debitore si rivolge al giudice competente dopo aver raccolto la documentazione necessaria.

Se il giudice è convinto che la richiesta del creditore sia fondata, trasmette la richiesta di informazioni all'autorità competente ad ottenere informazioni nello Stato membro di esecuzione.

*L'autorità responsabile della raccolta delle informazioni può trovarsi di fronte a **2 casi** :*

- non è in grado **di ottenere informazioni** relative al conto bancario del debitore. In questo caso : informa il giudice;*
- ottiene **informazioni** sul conto del debitore. Informa **il giudice** .*

Si tenga presente che le modalità di trasmissione tra la banca e l'autorità preposta alla raccolta delle informazioni dipendono da ciascuno Stato membro.

*Il **debitore** sarà informato dalla sua banca solo **30 giorni dopo la notifica delle informazioni** all'autorità responsabile della raccolta di tali informazioni per tutelare l'efficacia del provvedimento di sequestro conservativo.*



Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l'indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, **può chiedere all'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.**

D. lgs. 152/2020 (Attuazione regolamento UE 655/2014 - Sequestro conservativo)

**ART. 3 Ricerca delle informazioni sui conti bancari in vigore dal 18/10/2022
PROCEDURA PER L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI AL FINE DI
FACILITARE IL RECUPERO TRANSFRONTALIERO DEI CREDITI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.**

1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento è competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.

2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.

3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

INCENTIVI SPETTANTI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

2 comma. «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) **PIGNORAMENTO MOBILIARE.** in una percentuale del **5 per cento** sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del **2 per cento** sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del **1 per cento** sull'importo superiore;

b) **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.** in una percentuale del **6 per cento** sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del **4 per cento** sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del **3 per cento** sull'importo superiore.

Valore di assegnazione/ ricavato della vendita dei beni e dei crediti pignorati	% ufficiale giudiziario in caso di ricerca telematica dei beni	% ufficiale giudiziario in caso di pignoramento mobiliare
Fino a 10.000 euro	6%	5%
Da 10.001 a 25.000 euro	4%	2%
Da 25.001 euro	3%	1%

Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e non può eccedere l'importo di euro 3000/00- TREMILA.

INCENTIVI SPETTANTI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

CONVERSIONE.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) **ridotte della metà**, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, **sull'importo della somma versata**.

IMPONIBILE	ESTINZIONE o CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO / CONVERSIONE	Sul valore dei beni o crediti pignorati o se maggiore sul VALORE DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE o sulla SOMMA VERSATA
Fino a 10.000 euro	2,50%	
Da 10.001 a 25.000 euro	1%	
Da 25.001 euro	0,50%	

ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.

Il compenso è **posto a carico del creditore procedente** ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al paragrafo precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se minore, **sul valore del credito per cui si procede**.

CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO: Non SPETTA nei soli casi...

164- bis Att. Infruttuosità dell'espropriazione forzata

532, secondo comma, terzo periodo: Vendita deserta/infruttuosa ...

Negli altri casi, ad esempio il debitore ha provveduto al pagamento – o presi accordi – di quanto dovuto al creditore, il compenso è **posto a carico del creditore procedente** ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al paragrafo precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se minore, **sul valore del credito per cui si procede**.

Il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e non può eccedere l'importo di euro 3000/00– TREMILA.

RIPARTIZIONE INCENTIVI

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del **sessanta per cento** all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.

La residua quota del **quaranta per cento** è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, **tra tutti gli altri ufficiali e funzionari appartenenti all'U.N.E.P.**

Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.»

RIPARTIZIONE					
IPOTESI 1		IPOTESI 2			
U.G. che ha proceduto alle indagini ed al pignoramento	Tra tutti gli UU.GG. addetti al servizio esecuzioni	U.G. che ha proceduto alle indagini patrimoniali	U.G. che ha proceduto al pignoramento	Tra tutti gli UU.GG. addetti al servizio esecuzioni	
60%	40%	30%	30%	40%	

La seconda ipotesi si applica sia nel caso tra due Ufficiali Giudiziari dello stesso ufficio che tra Ufficiali Giudiziari di diverso ufficio.

È POSSIBILE NOTIFICARE UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO?

L'articolo 482 del codice di procedura civile - *Termine ad adempiere* - dispone che non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.

L'autorizzazione è concessa con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata ex articolo 482 del codice di procedura civile, poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo. Corte di Cassazione, Sezione terza, Sentenza n. 2742 del 12 febbraio 2015.

RICORSO PER AUTORIZZAZIONE 482 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ESENZIONE DEL TERMINE.

**Al Signor Presidente
Tribunale**

Il sottoscritto Avvocato Francesco Rossi, nella sua qualità di Procuratore del signor Paolo Verdi,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzarlo a procedere all'immediato pignoramento presso terzi nei confronti del Signor Angelo Bianchi **anche prima della notificazione dell'atto di precetto**, così come stabilito dalla sentenza numero 2742 del 12/2/2015 della Corte di Cassazione, Sezione terza, in quanto vi è fondato pericolo che il debitore sottragga ogni garanzia di credito, avendo appreso che il debitore... (motivazioni del fondato pericolo).

Forlì 2 giugno 2021

Firmato l'Avvocato

TRIBUNALE DI FORLÌ

Il Presidente del Tribunale,

- Letto il ricorso che precede;
- Assunte informazioni e ritenuti fondati i motivi addotti;
- Visto l'articolo 482 del codice di procedura civile;

AUTORIZZA

il Signor Paolo Verdi a procedere al pignoramento presso terzi immediatamente, anche prima della notificazione dell'atto di precetto.

Forlì 22 NOVEMBRE 2023

Il Presidente

GRAZIE DI CUORE

Arcangelo
D'Aurora



NOTIFICHE ALL'ESTERO

- ❑ L'obbligo di dichiarazione ex art 137 c.p.c., **non si applica alle notifiche all'estero**, in quanto per le stesse sono vigenti Accordi internazionali (Convenzione dell' Aja del 1° marzo 1954- Convenzione dell' Aja del 15 novembre 1965), Regolamenti Comunitari (Regolamento della comunità Europea -Regolamento 2020/1784) nonché accordi e trattati bilaterali, (prassi di notificazione eseguite tramite i vari consolati) che disciplinano le modalità previste a seconda del Paese estero nel quale dovrà essere notificato l'atto.

ATTI DI NOTIFICAZIONE DI ESECUZIONI

(pignoramento presso terzi, immobiliare, preavviso di rilascio ex art 608 c.p.c.)

- ❖ Le esecuzioni che si attuano con la notificazione dell'atto esecutivo, essendo atti di esclusiva competenza dell'Ufficiale Giudiziario, non necessitano di alcuna dichiarazione ex art. 137, ultimo comma da parte dell'Avvocato richiedente.

CAMBIALE –ASSEGNO-VERBALE DI MEDIAZIONE – SCRITTURA PRIVATA

- ❑ In questi casi, poiché tali atti, oltre ad essere trascritti integralmente nell'atto di precetto, **devono essere certificati dall'Ufficiale Giudiziario**, anche in questo caso non è necessario la dichiarazione dell'Avvocato ex. Art. 137, ma la notificazione è di esclusiva competenza dell'Ufficiale Giudiziario.

È bene chiarire che non è possibile per l'Avvocato richiedere all'ufficiale giudiziario la sola certificazione per poi notificare in proprio l'atto. Infatti, l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari dispone che la certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito di un procedimento notificatorio messo in atto dall'Ufficiale Giudiziario stesso.